

N. 00024/2014 REG.PROV.COLL.
N. 03349/2004 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3349 del 2004, proposto da:

Fabris Mario, rappresentato e difeso dagli avv. Franco Zambelli, Maria Teresa Rigo, Claudio Maggiolo, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22;

contro

Comune di Vicenza - (Vi), rappresentato e difeso dagli avv. Maurizio Tirapelle, Loretta Checchinato, con domicilio presso la Segreteria di questo Tribunale ai sensi dell'art.25 del Codice del Processo Amministrativo;

per l'annullamento,

del provvedimento del Comune di Vicenza del 26/07/2004 (PGN n. 27123/2004) di diniego richiesta di permesso di costruire in Vicenza, via Cà Perse n. 356.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Vicenza - (Vi);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2013 il dott. Giovanni Ricchiuto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

A seguito di una segnalazione pervenuta al Comune di Vicenza veniva posto in essere, in data 16/03/2004, un sopralluogo, nel corso del quale si verificava l'esistenza di alcuni abusi, riconducibili ad un ampliamento di un immobile senza alcuna autorizzazione o concessione.

Ne seguiva la comunicazione del provvedimento di sospensione dei lavori (provvedimento n. 1579) e, ancora, l'emanazione dell'ordinanza n. 1604 di demolizione della *“nuova porzione di fabbricato abusivamente realizzata sulla proprietà via Cà Perse n. 356 perché eseguita in violazione degli art. 10 del Dpr 380/2001 senza il prescritto permesso di costruire, opere edilizie consistenti in un ampliamento di un fabbricato composto da piano terra e piano primo per complessivi mc. 505, 75 e ricadente all'interno della ZTO E. 2.2 cui va sommarsi la fascia di rispetto stradale”*.

Il ricorrente presentava, in data 27/05/2004, istanza di permesso di costruire in sanatoria che, a sua volta, veniva rigettata con provvedimento di diniego del 26/07/2004, rilevando che l'intervento edilizio contrastava con l'art. 39 comma 1 delle NTA del PRG vigente,

in quanto l'edificio realizzato ricade interamente in zona per la viabilità, *“zona destinata alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare”*.

Detto provvedimento di rigetto veniva impugnato con il presente ricorso, nell'ambito del quale si sosteneva l'esistenza dei seguenti vizi:

1. violazione e falsa applicazione dell'art. 39 delle NTA e dell'art. 7 della L. Reg. n. 24/1985, in quanto l'intervento edilizio sarebbe stato eseguito per migliorare lo stato di conservazione degli annessi rustici esistenti sui terreni di proprietà dell'odierno ricorrente;
2. violazione dell'art. 2 della L. reg. n. 24/1985, in quanto il ricorrente non avrebbe costruito un nuovo fabbricato, come affermato dall'Amministrazione comunale, ma avrebbe demolito e ricostruito l'esistente con la conseguenza che non vi sarebbe stato nessun incremento di volume;
3. eccesso di potere per manifesta irrazionalità, evidenziando come il Sig. Fabris avesse presentato una domanda per l'adeguamento della strumentazione urbanistica comunale senza che il Comune prendesse in considerazione le proposte di trasformazione della vigente classificazione agricola incidente nell'area di cui si tratta.

Nel corso del giudizio si costituiva il Comune di Vicenza, chiedendo una pronuncia di reiezione in considerazione dell'infondatezza del ricorso.

All'udienza dell'11 Dicembre 2013, uditi i procuratori delle parti costituite, il ricorso veniva trattenuto per la decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e va respinto in considerazione di quanto di seguito precisato.

2. E' infondato il primo motivo mediante il quale si rileva la violazione dell'art. 39 delle NTA e dell'art. 7 della L. Reg. 24/85.

2.1 L'esame degli atti consente di rilevare come l'Amministrazione comunale abbia correttamente applicato il sopra citato art. 7 e, ciò, nella parte in cui consente, nelle fasce di rispetto stradali, l'esecuzione di una serie limitata di opere edilizie, purchè queste ultime non comportino l'avanzamento dell'edificio esistente sul fronte stradale.

2.2 Si è accertato, infatti, che l'intervento richiesto in sanatoria prevedeva la demolizione di un manufatto di mq. 56,79 in luogo della realizzazione di un nuovo fabbricato di mq. 172,13.

Tale intervento ricadeva all'interno di una fascia di rispetto stradale che, ai sensi, dell'art. 39 comma 1 delle NTA, costituisce area *“destinata alla conservazione, alla protezione, all'ampliamento e alla creazione di spazi per il traffico pedonale e veicolare”*.

2.3 Ne consegue come risulti evidente la legittimità del provvedimento e, ciò, considerando che l'ampliamento proposto andava a costituire un avanzamento verso la strada, ipotesi quest'ultima espressamente vietata dalle disposizioni sopra citate.

2.4 Si consideri, inoltre, che un costante orientamento giurisprudenziale (per tutti si veda T.A.R. Toscana Firenze Sez. III, 24-01-2013, n. 112) ha affermato che *“il vincolo di inedificabilità gravante sulla fascia di rispetto stradale ha carattere assoluto e prescinde dalle caratteristiche dell'opera realizzata, in quanto il divieto di costruzione connesso al vincolo sancito dal D.M. 1 aprile 1968, n. 1404 non può essere inteso restrittivamente ma appare correlato alla più*

ampia esigenza di assicurare un'area contigua all'arteria stradale utilizzabile in qualsiasi momento dall'Ente proprietario o gestore per l'esecuzione di lavori ivi compresi quelli di ampliamento senza limiti connessi alla presenza di costruzioni; pertanto tale distanze vanno mantenute anche con riferimento ad opere che pur rientrando nella fascia stessa, siano arretrate rispetto ad opere preesistenti”.

3. Non può condividersi nemmeno l'eccezione contenuta nel secondo motivo, mediante il quale si contesta l'affermazione del Comune, diretta a rilevare che l'intervento di demolizione e ricostruzione non rientrava nella definizione di “*annesso rustico*” di cui all'art. 2 della L. reg. 24/85.

3.1 Nel corso del giudizio il Comune di Vicenza ha dimostrato come non corrisponda alla realtà quanto affermato dal ricorrente.

Nel caso di specie non si era in presenza della costruzione di un “*annesso rustico*”, quanto nella demolizione e nella realizzazione di un nuovo fabbricato con conseguente ampliamento del manufatto originario e, ciò, in assenza di alcun titolo edilizio.

3.2 Nel provvedimento di rigetto del 26/07/2004 l'Amministrazione comunale ha correttamente evidenziato come, l'intervento di cui si richiedeva la sanatoria, non rientrava nella definizione di “*annesso rustico*” di cui all'art. 2 della L. Reg. 24/85, evidenziando la circostanza in base alla quale non risultava dimostrata la funzione produttiva del manufatto..

Si consideri ancora, che parte ricorrente non aveva depositato la relazione tecnica idonea ad evidenziare il miglioramento fondiario perseguito, documentazione indispensabile alla qualificazione del manufatto quale “*annesso rustico*”.

4. E' da rigettare anche il terzo, e ultimo motivo, mediante il quale si asserisce il venire in essere di un vizio di eccesso di potere, asseritamente riconducibile all'avvenuta presentazione da parte del ricorrente di alcune domande di adeguamento della strumentazione urbanistica.

Sul punto risulta dirimente considerare come l'intervento ricadesse nell'ambito di una fascia di rispetto stradale, circostanza quest'ultima che, evidentemente, non poteva che essere di ostacolo all'accoglimento delle modifiche proposte dalla parte ricorrente.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo Respinge così come precisato in parte motiva.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in Euro 2.000,00 (duemila//00) oltre i.v.a e c.p.a

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Oria Settesoldi, Presidente

Giovanni Ricchiuto, Referendario, Estensore

Nicola Fenicia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/01/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)